



IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA

RG 11122/2024

Il Giudice

visto il ricorso con cui la sig.ra _____ nata
a _____ ha chiesto di essere ammesso al
beneficio dell'esdebitazione dopo l'apertura della liquidazione del proprio patrimonio;

sentite le parti ed esaminati i documenti;

visto il parere reso dal Liquidatore;

considerato che la procedura di liquidazione del patrimonio è stata chiusa con decreto depositato in data 26.3.2024, cosicché è stato rispettato il termine di cui all'art. 14 terdecies comma 4 l. 3/2012;

visto il motivato parere favorevole all'esdebitazione dimesso dal Liquidatore;

considerato che, da quanto indicato dal ricorrente e confermato dal Liquidatore e dalla documentazione acquisita anche d'ufficio, emerge la presenza dei presupposti per l'esdebitazione di cui all'art 14 terdecies comma 1 l. 3/2012, dato che la ricorrente: ha cooperato con gli organi della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art 16; ha svolto nei quattro anni di cui all'art 14 undecies un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato; ha soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

verificato che non si danno nel caso di specie, sempre alla luce degli elementi acquisiti in istruttoria e del parere del Liquidatore, le cause ostative all'esdebitazione di cui all'art 14 terdecies comma 2, non essendo il sovraindebitamento imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali e non risultando essere stati

commessi, nei cinque anni precedenti l'apertura della procedura né nel corso della stessa, atti in frode e/o atti distrattivi del patrimonio, allo scopo di favorire taluno dei creditori;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati a tutti i creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti e che non sono state svolte osservazioni da nessuno dei creditori;

ritenuto pertanto che ricorrano in presupposti di cui all'articolo 14 terdecies l. 3/2012 per la concessione del beneficio;

P.Q.M.

ammette la ricorrente al beneficio dell'esdebitazione e per l'effetto dichiara inesigibili nei confronti della sig.ra i debiti ammessi al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio per la parte insoddisfatta.

Si comunichi.

Padova, 31/01/2025

Il Giudice

Giovanni Giuseppe Amenduni